

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 21 del 14 Agosto 2020

### **1. D.L. N. 76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Le proposte del sistema camerale al Parlamento**

Un piano per rendere più facile e snello il rapporto fra imprese e pubblica amministrazione. E' quello proposto dalle Camere di commercio italiane al Parlamento, dove è in discussione il **Decreto-legge sulle Semplificazioni**.

Le proposte riguardano, fra l'altro, il miglioramento dei **SUAP** (Sportelli Unici per le Attività Produttive) assicurando l'interoperabilità con il **Registro delle imprese**; alcune semplificazioni degli adempimenti al Registro delle imprese; il superamento dell'attuale procedura sulla riabilitazione per i **protestati**; semplificazioni per le imprese virtuose che decidono di certificarsi; estensione dell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria per quanto riguarda la giustizia alternativa.

Sono queste, in sintesi, le misure proposte in un documento consegnato alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato.

Per quanto riguarda i **SUAP**, secondo il sistema camerale bisogna arrivare in un anno alla reale **interoperabilità tra Sportello Unico per le Attività Produttive e Registro delle imprese, REA e fascicolo informatico d'impresa**, delegando ai Ministeri competenti e all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) l'emanazione delle specifiche tecniche per consentire il dialogo tra i sistemi operativi. Ciò consentirebbe di semplificare la comunicazione di avvio dell'attività economica attraverso il fascicolo informatico d'impresa. Basterà un'unica comunicazione dell'impresa alla Camera di commercio che dovrà trasmetterla ai SUAP, i quali provvedono poi a darne notizia alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte che potranno poi visionare e acquisire la documentazione dal fascicolo informatico d'impresa.

Per quanto riguarda gli **adempimenti Registro delle imprese**, due le linee di intervento principali su questa tematica.

La prima prevede la **cancellazione d'ufficio dell'impresa in fase di liquidazione** (se non vi sono opposizioni) eliminando un adempimento dei liquidatori che spesso viene omesso e che lascia nel registro molte società di capitali di fatto già liquidate.

La seconda proposta mira a estendere anche alle Società per azioni l'immediata iscrizione nel Registro imprese all'arrivo della richiesta dell'atto notarile, come già avviene per le Società a responsabilità limitata, spostando ex post la fase di controllo e verifica del giudice del Registro.

Per quanto riguarda i **protesti**, viene auspicato il superamento della procedura, attualmente affidata ai Tribunali, della riabilitazione dei protesti cambiari **spostandola presso le Camere di commercio che diventano l'unico ente di riferimento per il protestato**, il quale non dovrà più presentare due domande in due enti diversi (Camera di commercio e Tribunale) per cancellarsi definitivamente dal registro informatico dei protesti con duplicazione di tempo e doppie spese da sostenere.

Viene avanzata inoltre la proposta di procedere all'**eliminazione della competenza nella levata dei protesti degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari** in modo da convogliare l'impegno degli uffici giudiziari nelle attività più prettamente di giustizia. Già oggi oltre il 90% dei protesti sono levati dai notai.

In aggiunta le Camere di commercio propongono la **transizione della cambiale dal formato cartaceo al formato elettronico** con conseguente dematerializzazione del suo protesto e più facile presentazione telematica delle domande di cancellazione delle cambiali.

In **materia ambientale** inoltre si propone di **digitalizzare il formulario di identificazione del rifiuto** semplificando gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti e di rendere il MUD una vera dichiarazione unica ambientale concentrando su questo strumento una serie di adempimenti oggi molto frammentati.

LINK:

[Per saperne di più e scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

## **2. D.L. N. 77/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Il giudizio della Corte dei Conti**

**Appalti pubblici, semplificazione digitale, economia green:** la Corte dei Conti si è espressa in audizione sui tre macro argomenti del D.L. n. 77/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), esprimendo pareri critici ma anche positivi punto per punto.

La Corte ha analizzato gli argomenti principali del decreto e si è espressa al riguardo in audizione, formulando tre pareri.

In particolare, il **primo macro tema del Decreto, relativo ai Contratti pubblici**, riceve le maggiori critiche: la Corte accusa il DL di complicare un quadro normativo, quello degli appalti pubblici, già fin troppo complesso. L'accusa non è di poco conto se si pensa che l'obiettivo dichiarato dal nome del DL è semplificare e non certo complicare.

L'introduzione di nuovi istituti, di norme transitorie, di elementi potenzialmente lesivi della concorrenza e non conformi al diritto europeo, potrebbero ottenere risultati opposti a quelli perseguiti.

Il **secondo macro tema relativo alla semplificazione digitale** non entra nel merito dei numerosi elementi introdotti dal DL Semplificazioni, limitandosi a sottolinearne l'importanza e l'improrogabilità di accelerare i processi di trasformazione digitale del paese e della Pubblica Amministrazione.

La Corte rileva criticità che potrebbero permanere e inficiare un virtuoso percorso di digitalizzazione del paese quali **la mancanza di una governance**, la **diversità tassonomica** e il **fenomeno dell'obsolescenza immediata tipico dell'ICT**.

Il **terzo macro tema relativo all'economia green** viene infine giudicato positivo dalla Corte dei Conti.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'audizione clicca qui.](#)

## **3. DURC ON LINE - Proroga della validità al 29 ottobre 2020 - Esclusi gli appalti**

L'INPS, con il **messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020**, recepisce la disposizione, introdotta dalla **legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020**, che ha soppresso il comma 1 dell'articolo 81 con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge.

Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal D.L. n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 "*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*".

La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i *Durc On Line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**.

La validità dei DURC On Line che riportano nel campo "Scadenza validità" una **data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020** risulta, pertanto, estesa *ope legis* **fino al 29 ottobre 2020**.

Tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo DURC On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento **fino al 29 ottobre 2020**, nell'ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

Tuttavia, è da tener presente che l'**articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** (c.d. "*Decreto semplificazioni*"), introduce un'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.

Tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 "**è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ..., ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**".

Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, **determina l'obbligo**, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, **di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015**.

Dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 (30 luglio 2020), che ha **prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 15 ottobre 2020**, sono rimasti alcuni dubbi che sono stati celermente risolti sia dall'INPS che dall'INAIL.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 2998/2020 clicca qui.](#)

#### **4. DURC ON LINE - Proroga della validità - Chiarimenti dall'INAIL e dall'INPS - Confermata la validità fino al 29 ottobre 2020**

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 15 ottobre 2020, ma **la proroga non produce effetti sul periodo di validità dei DURC online. Di conseguenza i DURC online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 restano validi fino al 29 ottobre 2020 e non fino al 13 gennaio 2021.**

**1)** E' quanto chiarisce l'INAIL, con l'**istruzione operativa n. 3 del 3 agosto 2020**, che interviene a commento della norma, inserita nel testo di conversione in legge del Decreto Rilancio, che ha ripristinato la proroga di validità del DURC.

La soppressione dell'articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 **restano validi per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Ricorda l'INAIL che con la **delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Nella stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il **decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83** recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", il quale all'articolo 1, comma 4, ha stabilito che "*I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020*".

L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei DURC online.

Ne deriva che **la validità dei DURC online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.**

L'INAIL comunica, inoltre, il rilascio di una nuova funzionalità utile a gestire la proroga della validità del Documento Unico di regolarità contributiva.

2) Analoga interpretazione è stata esposta anche dall'INPS, il quale, con il **messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020**, ha ribadito che la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc on line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'istruzione operativa n. 3/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3089/2020 clicca qui.](#)

## **5. D.L. n. 104/2020 - Pubblicato il decreto recante misure urgenti a sostegno e rilancio dell'economia - c.d. "Decreto Agosto"**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n. 30, il **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*.

Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020) e di 55 miliardi di euro del "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020), arriva ora il **pacchetto di ulteriori 25 miliardi di euro**, da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da Covid-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.

Il decreto - **in vigore dal 15 agosto 2020** - interviene per rinforzare i settori lavoro, sostegno alle imprese, fisco ed Enti territoriali.

L'intervento normativo si presenta particolarmente denso e articolato, componendosi di **115 articoli**, distribuiti nei seguenti **8 Capi**:

Capo I - **Disposizioni in materia di lavoro** (artt. 1 - 26)

Capo II - **Disposizioni in materia di coesione territoriale** (artt. 27 - 28)

Capo III - **Disposizioni in materia di salute** (art. 29 - 31)

Capo IV - **Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza** (artt. 32 - 38)

Capo V - **Disposizioni concernenti Regioni, Enti locali e sisma** (artt. 39 - 57)

Capo VI - **Sostegno e rilancio dell'economia** (artt. 58 - 96)

Capo VII - **Misure fiscali** (artt. 97 - 113)

Capo VIII - **Disposizioni finali e copertura finanziaria** (artt. 114 - 115)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo brevemente nei punti che seguono.**

### **5.1. D.L. N. 104/2020 - Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti territoriali**

Il Capo IV (artt. 39 - 57) del decreto-legge è dedicato **alle disposizioni concernenti gli Enti territoriali**.

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio (D.L. n. 34/2020) per **far fronte ai minori introiti fiscali**, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell'azione pubblica a tutti i livelli di governo. In particolare:

- il fondo per **l'esercizio delle funzioni degli enti locali** è stato incrementato di **1,67 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);

- il fondo per **l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome** è stato incrementato di **2,8 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

**Ulteriori risorse** sono state destinate:

- al **ristoro delle minori entrate dell'imposta di soggiorno** (art. 40), della TOSAP/COSAP e dell'IMU;
- al **sostegno del trasporto pubblico locale**, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale (art. 44);
- alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali (art. 42).

Infine, sono state **rafforzate le misure per gli investimenti**:

- per i comuni è previsto il **raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere** e il rafforzamento delle misure per contributi **per messa in sicurezza edifici e territorio** (artt. 46 e 47);
- a favore degli enti locali è previsto **l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva**;
- per le **province e le città metropolitane** sono state previste risorse per la **messa in sicurezza delle scuole** (art. 48).

Il decreto, infine, **estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020** i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

## **5.2. D.L. N. 104/2020 - Fondo per la filiera della ristorazione**

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, l'**articolo 58** prevede la istituzione di un **fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Tale fondo è finalizzato all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con **codice ATECO prevalente 56.10.11** (Ristorazione con somministrazione), **56.29.10** (Mense) e **56.29.20** (Catering continuativo su base contrattuale), **per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.**

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 **sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.**

Il predetto contributo spetta, **ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare una **istanza** secondo le modalità che saranno fissate con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Con lo stesso decreto sarà fissato anche i criteri, le modalità e i limiti di importo del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa.

Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Per l'accesso ai benefici il richiedente è tenuto a **registrarsi all'interno della piattaforma digitale**, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata **«piattaforma della ristorazione»**, ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Qualora l'attività d'impresa **cessi successivamente all'erogazione del contributo**, il soggetto firmatario dell'istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

L'eventuale atto di recupero sarà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle **verifiche concernenti i contributi erogati**.

### **5.3. D.L. N. 104/2020 - Fondo per le attività economiche e commerciali nei centri storici**

L'**articolo 59** prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** (di **500 milioni di euro per l'anno 2020**) ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano **registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:

a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi in questione, realizzati nelle zone A dei comuni di cui alle lettere a) e b), sia **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni in questione.

L'**ammontare del contributo** è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) **15 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) **10 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) **5 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti in questione, non inferiore a **mille euro** per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui sopra. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Il contributo di cui al presente articolo **non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione** ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

### **5.4. D.L. N. 104/2020 - Semplificate le procedure per l'accorpamento delle Camere di Commercio**

All'**articolo 61** vengono dettate **norme di semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio**

Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, **pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto** (15 agosto 2020), dovranno concludersi con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio **entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.

Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, **decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra** e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione

interessata, provvederà alla nomina, con proprio decreto, di un **commissario straordinario** per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020) decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina un commissario straordinario.

In questo caso non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

## **5.5. D.L. N. 104/2020 - Aiuti alle microimprese e alle piccole imprese**

**1)** Il comma 1 dell'art. 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che **"Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019"**.

Ora, l'**articolo 62** del decreto-legge in commento, con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis al citato articolo 61, stabilisce che **"In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019", purché** le stesse:

- a) **non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza**, oppure
- b) **non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio**, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) **non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione**, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

**2)** La **raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003**, recepita dal legislatore italiano con il **Decreto ministeriale 18 aprile 2005**, definisce la categoria dimensionale delle micro imprese e delle PMI, ovvero le piccole e medie imprese.

Con **regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014** sono state successivamente definite le categorie di aiuti, che hanno un effetto di incentivazione, compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, i settori di intervento e le categorie di imprese coinvolte, tra cui le «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del presente regolamento.

La definizione di micro, piccola e media impresa considera **tre diversi limiti: numero di dipendenti, fatturato annuo e totale in bilancio**. Sono questi i parametri che determinano quando un'impresa è considerata una PMI e può quindi **accedere a bandi pubblici, prestiti e finanziamenti agevolati**.

Si considera impresa - secondo quanto stabilito all'art. 1, dell'allegato - **qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica**. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Nel successivo articolo 2 vengono indicati gli **"effettivi"** (il numero delle unità operative/annuo ovvero il numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno) e le **"soglie finanziarie"** che definiscono le categorie di imprese.

La categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)** è costituita da imprese che **occupano meno di 250 persone**, il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro** e/o il cui **totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro**.

All'interno della categoria delle PMI:

- a) si definisce **piccola impresa** un'impresa che **occupa meno di 50 persone** e che realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro**;
- b) si definisce **microimpresa** un'impresa che **occupa meno di 10 persone** e che realizza un **fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro**.

Tabella riepilogativa

Definizione	Numero di dipendenti	Fatturato	Totale di bilancio
<b>Micro impresa</b>	Meno di 10	Non superiore a 2 milioni di	Non superiore a 2 milioni di

		euro	euro
<b>Piccola impresa</b>	Meno di 50	Non superiore a 10 milioni di euro	Non superiore a 10 milioni di euro
<b>Media impresa</b>	Meno di 250	Non superiore a 50 milioni di euro	Non superiore a 43 milioni di euro

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione 2003/361/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 651/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 18 aprile 2005 clicca qui.](#)

## **5.6. D.L. n. 104/2020 - Semplificati i procedimenti delle assemblee condominiali - Per il superbonus valida la maggioranza semplificata**

L'articolo 63 dispone con riguardo alle **assemblee condominiali** chiamate a decidere in merito all'approvazione degli interventi per l'efficienza energetica (Superbonus 110%), sismabonus, fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, semplificando le procedure di voto.

All'articolo 119 (rubricato "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici") del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, nel quale si dispone che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati anche dai condomini (lett. a)), **viene inserito un nuovo comma**, il comma 9-bis nel quale si dispone che "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo **sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**".

Dunque, solo per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni del condominio previsti dal c.d. "Superbonus 110%", le deliberazioni dell'assemblea del condominio saranno ritenute valide anche a **maggioranza semplificata**, ma a due precise condizioni: che si raggiunga la maggioranza dei presenti e che la stessa rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

## **5.7. D.L. n. 104/2020 - Svolgimento delle assemblee di società**

L'articolo 71, al comma 1, torna sull'argomento delle **modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società**, stabilendo che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici - **convocate entro il 15 ottobre 2020** - "continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

**Riassumiamo nei punti che seguono le disposizioni contenute nel citato articolo 106:**

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli **2364, secondo comma** (che impone la convocazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), e **2478-bis** (che tra l'altro fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci), del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

2. Alle **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata**, e le **società cooperative e le mutue assicuratrici** è consentito l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Le medesime società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

4. Alle **società con azioni quotate** è consentito **ricorrere all'istituto del rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche **deleghe o subdeleghe** ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le stesse previsioni si applicano anche alle **società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** (comma 5).

5. Data la situazione emergenziale, anche le **banche popolari**, le **banche di credito cooperativo**, le **società cooperative** e le **mutue assicuratrici**, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante** previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato**.

In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al **secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea** (comma 6).

## **5.8. D.L. N. 104/2020 - Sospensione fino al 31 agosto 2020 della scadenza dei titoli di credito**

Con l'**articolo 76** si torna a parlare di "**Sospensione scadenza titoli di credito**", attraverso una modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Ricordiamo, innanzitutto, che il citato **articolo 11 del D.L. n. 23/2020** (c.d. "*Decreto Liquidità*") ha dettato disposizioni in merito alla "**Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**".

Al **comma 1** si stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono **sospesi per lo stesso periodo**. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente*".

Nel successivo **comma 2**, si stabilisce che "*L'assegno presentato al pagamento durante il **periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione**. La sospensione di cui al comma 1 opera su:*

*a) i termini per la presentazione al pagamento;*

*b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;*

*c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;*

*d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990'.*

Nel successivo **comma 3** si stabilisce che *“Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nel **periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020**”.*

#### **Con il nuovo decreto-legge:**

a) il **comma 1 dell’art. 11** viene ora sostituito con il seguente: *«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».*

b) il **primo periodo del comma 2** viene ora sostituito dai seguenti: *«**Gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.**».*

Il citato **articolo 2** (*Emissione di assegno senza provvista*) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (ora: **da 516,46 a 3.098,74 euro**).

Nel caso l'importo dell'assegno sia superiore a lire venti milioni (10.329,14 euro) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni (ora: **da 1.032,91 a 6.197,48 euro**).

In questi casi non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689 del 1981.

L'**articolo 5** (*Sanzioni amministrative accessorie*) prevede che la violazione dell'articolo 1 (*Emissione di assegno senza autorizzazione*) comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2 (*Emissione di assegno senza provvista*), quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni (2.582,28 euro).

Nel caso l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria sia superiore a lire cento milioni (51.645,69 euro), ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, abbia commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni (10.329,14 euro), accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

### **5.9. D.L. N. 104/2020 - Misure urgenti a sostegno del settore turistico e dello spettacolo**

**1)** Al **comma 1 dell’articolo 77**, con modifiche apportate all’articolo 28 e 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene prevista la **proroga di un mese del credito d’imposta** sulle locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” (*Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda*).

In sostanza, il credito di imposta spettante alle **strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, viene ora **esteso anche al mese di giugno**; mentre per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, viene ora **esteso anche al mese di luglio**.

Il credito d’imposta, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, spetterà anche **alle strutture termali**.

Inoltre, con una modifica apportata all’articolo 182 del Decreto Rilancio, al fine di sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator** a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, nello stato di

previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione che ora **passa da 25 milioni a 265 milioni di euro per l'anno 2020**.

Alle agenzie di viaggio e tour operator vengono ora aggiunti anche le **guide e gli accompagnatori turistici**.

Al **comma 2 dell'articolo 77** si dispone inoltre che per le **imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria** prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, viene **prorogata sino al 31 marzo 2021**.

La dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, dello stesso D.L. n. 18/2020, viene **incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021**.

L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**2)** Ulteriore sostegno al settore del turismo e dello spettacolo, viene disposto anche dall'**articolo 78 con l'esenzione della seconda rata dell'IMU, per l'anno 2020**, per immobili destinati alle seguenti attività:

a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta-camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di **allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'imposta municipale propria (IMU) non sarà dovuta - anche per gli anni 2021 e 2022 - per gli immobili destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, previa autorizzazione della Commissione europea.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle misure appena descritte, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, è **incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

**3)** Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale vengono poi previste dall'**articolo 79**.

Il **credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, viene riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 271 del 1997.

### **5.10. D.L. N. 104/2020 - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche**

Secondo quanto disposto all'**articolo 81**, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive

dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

### **5.11. D.L. N. 104/2020 - Nuove norme in materia di servizio di taxi e di noleggio con conducente - Rifinanziati i buoni viaggio per i più svantaggiati**

L'articolo 90, apportando modifiche all'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rfinanzia di ulteriori 30 milioni di euro (con una dotazione che passa da 5 a 35 milioni di euro) i "Buoni viaggio", introdotti dalla legge di conversione del "Decreto Rilancio".

Al fine di sostenere la ripresa del settore del **trasporto pubblico non di linea** eseguito mediante il **servizio di taxi** ovvero mediante il **servizio di noleggio con conducente** e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un **fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020**.

Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, **in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta**, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un **buono viaggio**, pari al **50 per cento della spesa sostenuta** e, comunque, **in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020** per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si dovrà provvedere al trasferimento in favore dei comuni interessati delle risorse del fondo secondo i seguenti criteri:

- a) una **quota pari al 50 per cento del totale**, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- b) una **quota pari al 30 per cento**, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;
- c) una **quota pari al restante 20 per cento**, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti uguali tra tutti i comuni interessati.

Ciascun comune dovrà individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

### **6. ECOBONUS - Al via i nuovi contributi per i veicoli a basse emissioni**

A partire **dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020** sarà possibile prenotare - attraverso un apposito sito - l'incentivo per l'acquisto di **veicoli a basse emissioni** di categoria M1, con le novità introdotte nel decreto Rilancio.

Per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l'incentivo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per il 2021.

In particolare - come ha precisato il Ministero dello sviluppo economico nel comunicato stampa del 31 luglio 2020 - è **ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo**, che potrà arrivare **fino a 8 mila euro** per l'acquisto con rottamazione e **fino a 5 mila euro** per l'acquisto senza rottamazione.

All'ecobonus si potranno aggiungere sconti **fino a 2 mila euro** che verranno concessi direttamente dai venditori.

Alle tipologie M1 già previste si aggiunge, infatti, la fascia di veicoli con emissioni di CO2 61/110 g/km appartenente alla classe ambientale Euro 6 con prezzo di listino non superiore ai 40 mila euro.

Dal 1° agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo scorso 22 luglio per l'acquisto di veicoli di **categoria L (ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi)** con la rottamazione, si potranno prenotare online anche i contributi per l'acquisto di veicoli senza dover consegnare un veicolo per la rottamazione.

In questo caso il contributo applicato sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a massimo 3.000 euro, mentre è del 40% del prezzo d'acquisto fino a massimo 4.000 euro con la rottamazione.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

## **7. IMPRESE CONFISCATE O SEQUESTRATE - Fissate le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni**

Il Ministero dello sviluppo economico, con il **decreto direttoriale 6 agosto 2020**, definisce:

- le **modalità per la presentazione delle domande**,
- il **modello di domanda** e
- **l'ulteriore documentazione che le imprese sequestrate o confiscate sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato.**

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese a fronte di **programmi di durata biennale** relativi a:

**1) fabbisogno finanziario aggiuntivo**, determinato da insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione;

**2) investimenti** produttivi, per tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare.

Le imprese per poter accedere all'agevolazione devono possedere i seguenti requisiti:

- **essere iscritte nel Registro delle imprese** e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

- **avere un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo di bilancio non inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato.** Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalle dichiarazioni dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare.

- **avere un flusso di cassa non inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti già erogati all'impresa beneficiaria** nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda; le capacità di rimborso sono valutate sia sui bilanci approvati che su quelli previsionali.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all'indirizzo <https://agevolazionidgiai.invitalia.it> - sezione "Accoglienza Istanze DGIAI".

Il comunicato relativo al decreto 6 agosto 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

## **8. ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicato il bando per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese - Domande dal 5 novembre 2020**

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, è stato reso noto che il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il **decreto direttoriale 5 agosto 2020** che definisce **i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni**, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell'ambito dell'**economia circolare**.

In particolare, vengono supportati i progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro.

Per l'agevolazione dei progetti sono disponibili:

- 1) **155 milioni di euro** per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
- 2) **62 milioni di euro** per la concessione dei contributi alla spesa, di cui:
  - 40 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione, destinati per l'80% ai progetti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, e per il 20% a quelli realizzati nelle regioni del Centro-nord;
  - 20 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinati ai progetti realizzati sull'intero territorio nazionale;
  - 2 milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, per l'agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale.

La **domanda di agevolazioni** e la documentazione indicate nel dettaglio nel decreto, dovranno essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica **dalle ore 10.00 alle ore 19.00** di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dal 5 novembre 2020**, pena l'invalidità e l'irricevibilità. Dovrà essere utilizzata la **procedura informatica** indicata nel sito internet del Ministero per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".

Il Ministero metterà a disposizione degli interessati la **procedura di compilazione** guidata **a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2020**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per caricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

## **9. DIRITTO DI ACCESSO PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato il nuovo regolamento**

L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento del 4 agosto 2020, Prot.n. 280693/2020**, ha dettato nuove disposizioni in **materia di accesso documentale**, accesso civico semplice e **accesso civico generalizzato**, per regolamentare in modo organico e coordinato l'esercizio dei diritti di accesso presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'accesso si esercita con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall'Agenzia al momento della richiesta.

**L'accesso documentale** è l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990, ossia il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall'Agenzia.

Il diritto di accesso documentale si esercita con riferimento ai **documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall'Agenzia alla stessa data**, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge e/o del presente provvedimento.

Legittimati all'esercizio del **diritto di accesso** documentale sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di **interessi pubblici** o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

**L'accesso** è, altresì, consentito alle **pubbliche amministrazioni** e, più in generale, ai **soggetti pubblici interessati** all'acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuiti.

Il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed **estrazione di copia** dei documenti amministrativi, alla presenza del Responsabile del procedimento di accesso o di persona dallo stesso incaricata.

**L'accesso civico semplice** è il diritto di richiedere **documenti**, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell'Agenzia.

Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di **pubblicazione obbligatoria**, ove la stessa sia stata omessa.

**L'esercizio del diritto di accesso è gratuito**, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla Tabella allegata al provvedimento.

**L'accesso civico generalizzato** è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Agenzia, ulteriori rispetto a quelli di cui al Capo I del presente Titolo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto indicato dall'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. "Decreto Trasparenza").

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento e del suo allegato riguardante le spese per l'accesso, clicca qui.](#)

## **10. PATENTE DI GUIDA - Ancora prorogate per l'emergenza - Le nuove scadenze - Chiarimenti dai Ministeri dell'Interno e dei Trasporti**

Il protrarsi dello stato di emergenza in Italia a causa del Covid-19 ha reso necessario allungare ulteriormente le scadenze dei documenti di identità, comprese le patenti di guida.

L'articolo 157, comma 7-ter della L. n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del D.L. n. 34 del 9 maggio 2020, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, con cui si prevedeva la **proroga di validità dei documenti d'identità scaduti**, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.

Con il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, inoltre, prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.

Preso atto di quanto sopra, il **Ministero dell'Interno**, con **circolare del 3 agosto 2020, Prot. n. 300/A/5457/20/115/2** – considerato che la norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità - ha fornito in merito le seguenti precisazioni.

Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione.

Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020. Ecco perché è stata emanata la citata circolare n. 5457/2000 che modifica le diverse nuove scadenze delle patenti secondo queste regole:

- le patenti **scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020**, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, **fino al 31 dicembre 2020**;
- le patenti **scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020**, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, **per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente**;
- le patenti **scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020** sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, **fino al 31 dicembre 2020**.

Il punto 2 della Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 è abrogato e sostituito dalle indicazioni contenute nella presente.

Sull'argomento della proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 del D.L. n. 18/2020, il **Dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la Motorizzazione** ha emanato la **circolare del 13 agosto 2020, Prot. 22208** con la quale vengono riepilogati, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dei Trasporti, clicca qui.](#)

## **11. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Ammissibile la cessione del credito al fornitore di energia elettrica**

Secondo quanto stabilito dal comma 2-sexies dell'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, inserito dalla legge n. 232/2016 con effetto dal 1° gennaio 2017, per le spese sostenute per interventi di **riqualificazione energetica**, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi (come il fornitore di energia elettrica) ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 249 del 6 agosto 2020**. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad **intermediari finanziari**.

Le modalità attuative della **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di **riqualificazione energetica** ai sensi dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 sono state definite con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, Prot. 165110**, e, successivamente, con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2019, Prot. 100372**.

In particolare, il **Decreto Rilancio** ha previsto, tra l'altro, che in deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 per gli **interventi di efficienza energetica**, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un **contributo**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Pertanto il credito d'imposta in argomento può essere ceduto ai **fornitori** della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica).

Ne consegue che il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di **riqualificazione energetica** l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa può cedere tale **credito d'imposta** ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a Interpello n. 249/2020, clicca qui.](#)

## **12. ENTI ECCLESIASTICI - Non sono ONLUS di diritto - Ordinanza della Cassazione**

**Gli enti ecclesiastici non sono ONLUS di diritto**, attesa la mancata inclusione degli stessi nell'elenco tassativo di cui al **comma 8 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997** e non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell'ente, ma rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni, compresa la comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS.

Questo è quanto disposto dalla **Cassazione civile, Sez. VI, con l'ordinanza n. 15248/2020 del 16 luglio 2020**.

Infatti, secondo quanto stabilito al citato comma 8 dell'art. 10, **sono in ogni caso considerati ONLUS**, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità:

- gli **organismi di volontariato** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
- le **organizzazioni non governative** riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
- le **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

La particolare disciplina di maggior favore riservata alle ONLUS – si legge nell'ordinanza – discende dall'esigenza di rivitalizzare il cosiddetto 'terzo settore' e di individuare, in questa ottica, quegli enti non commerciali ritenuti particolarmente meritevoli, in quanto **perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale**, operando in settori di interesse collettivo. Pertanto, gli enti che possono beneficiare

del regime tributario riservato alle ONLUS **sono individuati secondo elementi finalistici e non strutturali.**

L'articolo 10, comma 9, del D.lgs. 460/1997 in particolare stabilisce che "*Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, **sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1**; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, **a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili** previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1".*

Il successivo art. 11 dispone inoltre che: "*E' istituita presso il Ministero delle finanze l'**anagrafe unica delle ONLUS**. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno **comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze** nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. .... 2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è **condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni** previste dal presente decreto".*

Gli enti ecclesiastici possono quindi beneficiare ai fini fiscali del trattamento previsto per le ONLUS, nel rispetto di parametri ben definiti:

- a) **limitatamente all'esercizio delle attività di solidarietà** elencate nella lettera a) del comma 1;
- b) **a condizione che tengano**, per tali attività, **scritture contabili separate**, con osservanza delle disposizioni prescritte al riguardo per le ONLUS (art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 del D.lgs. n. 460/1997).

La circolare ministeriale n. 168/E/1998 conferma l'obbligo per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che intendano «*accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS*», di tenere **scritture contabili separate**, di rispettare i **requisiti statuari** e i **vincoli sostanziali** imposti dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, nonché l'onere della **comunicazione** imposto dall'art. 11.

La corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 è un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto (Cass. n. 10300/2019).

Alla predetta comunicazione sono tenuti tutti i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10 dello stesso decreto.

La norma pone dunque un **obbligo generalizzato, in ragione non già della qualifica formale rivestita dall'ente ma per l'attività che essi intraprendono.**

Gli enti ecclesiastici sono equiparati alle ONLUS, quanto al regime agevolativo, limitatamente alle attività di cui all'art. 10, e pertanto sono tenuti alla comunicazione predetta, atteso che il rispetto dei requisiti formali costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo (Cass. 10330/2019 cit.).

Di questi principi la CTR non ha fatto buon governo ritenendo "*supefflud*" il controllo dello Stato perché già esercitato attraverso il decreto di riconoscimento dell'ente ecclesiastico: ma come sopra si è detto, **il beneficio fiscale in questione non compete in ragione della (sola) qualifica di ente ecclesiastico, bensì per l'attività in concreto esercitata e nei termini previsti dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. 460/1997.**

Gli enti ecclesiastici, infatti, **non sono ONLUS di diritto**, attesa la mancata inclusione degli stessi nell'elenco tassativo di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto, **non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell'ente**, ma **rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni della tenuta separata delle scritture contabili** di cui all'art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973, **dei requisiti statuari e dei vincoli sostanziali** imposti dall'art. 10 del citato D.lgs. n. 460 e della **comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS** di cui al successivo art. 11 (Cass. 6851/2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 15248/2020 clicca qui.](#)

# Altre notizie in breve

## 1) INGRESSO EXTRACOMUNITARI - Stabiliti i flussi triennali con finalità di formazione professionale

Stabilito il contingente di ingressi di lavoratori stranieri ammesso per il triennio 2020/2022 con finalità di formazione professionale e svolgimento di tirocini.

È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020, il **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 luglio 2020** che stabilisce i **flussi di ingresso dei cittadini stranieri, in riferimento al triennio 2020/2022, per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini**.

Il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in **15.000 unità**, di cui:

- **7.500 per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite** di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

- **7.500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine** e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## 2) VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - Fissate le modalità e la tempistica della richiesta delle agevolazioni

Il Ministero dello sviluppo economico, con **decreto direttoriale 4 agosto 2020**, detta alcune disposizioni inerenti l'attuazione dell'intervento per la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, tenuto conto dell'impatto sul sistema produttivo nazionale determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le predette disposizioni riguardano:

- *la sospensione dei termini di conclusione delle attività;*
- *la sottoscrizione e firma digitale del contratto di consulenza specialistica;*
- *le variazioni del contratto;*
- *gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio.*

**Il termine ultimo per l'invio al Ministero delle richieste di erogazione a saldo dell'agevolazione è fissato al 20 dicembre 2021.**

il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione, una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativa al *"Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio"*, predisposta sulla base dello schema di cui all'Allegato al presente decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, del suo allegato e di una scheda informativa clicca qui.](#)



## 3) SUPERBONUS e SISMABONUS - Firmato il Decreto Asseverazioni - Approvata la modulistica

Con un comunicato stampa del 5 agosto 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che è stato firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell'asseverazione, agli organi competenti,

per gli interventi di **efficientamento energetico degli edifici** previsti dal D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell'**asseverazione**, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

L'asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

#### **4) SUPERBONUS e SISMABONUS - Firmato anche il Decreto Requisiti**

Con un comunicato stampa del 6 agosto 2020, è stato reso noto dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che è stato **firmato anche il secondo decreto sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%**.

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici - che ha ottenuto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - definisce:

- **gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,**
- **i costi massimali per singola tipologia di intervento e**
- **le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.**

E' stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l'incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l'efficientamento energetico.

I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei Conti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5) SUPERBONUS 110% - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate - Approvato il modello per la cessione del credito**

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.

Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Sono questi alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella **circolare n. 24/E del 8 agosto 2020**, sull'incentivo introdotto con il D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020** è stato inoltre approvato il **modello di Comunicazione** che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del provvedimento e della circolare clicca qui.](#)

#### **6) CODICE DEI CONTRATTI - Chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'incremento dell'anticipazione alle imprese**

Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la **circolare del 11 agosto 2020, Prot. 112**, che contiene alcuni chiarimenti interpretativi dell'articolo 207, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020

L'articolo 207 del citato D.L. n. 34/2020, rubricato "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*", ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l'importo dell'anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare, si forniscono alcuni **chiarimenti in ordine all'interpretazione della norma suindicata, al fine di ovviare a criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute a questo Ministero.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 112/2020 clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 1° al 17 agosto 2020)**

**2) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 9 luglio 2020:** Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero della salute - Ordinanza 1 agosto 2020:** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'interno - Decreto 23 luglio 2020:** Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti. (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 22 maggio 2020:** Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero della salute - Decreto 19 novembre 2019:** Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'interno - Decreto 5 agosto 2020:** Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104:** Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n. 30).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dal 1° al 17 agosto 2020)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione del 7 agosto 2020** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 259 del 10 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 259 del 10 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**C'era una volta  
il **Fuoco**, l'**Acqua** e la **Fiducia** ...**

**Entrarono insieme dentro una foresta  
e il **Fuoco** disse: *se dovessi perdermi  
cercate il fumo  
perché dove c'è fumo c'è fuoco.***

**L'**Acqua** disse: *se dovessi perdermi  
cercate l'umidità  
perché dove c'è umidità c'è l'acqua.***

**Allora la **Fiducia** disse:  
*se io dovessi perdermi  
non cercatemi ....  
perché una volta persa  
non mi trovereste più ....***